



“Rifugiati: percorsi didattici”

Scheda 3.A.3

Protezione Internazionale e Gratuito Patrocinio

La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale¹

Di seguito un vademecum a punti che vuole spiegare i passaggi obbligati cui si trovano di fronte i potenziali richiedenti protezione internazionale.

Chi può presentare la domanda di riconoscimento di protezione internazionale

Può fare domanda lo straniero che intenda chiedere protezione dallo Stato italiano perché fugge da persecuzioni, torture o dalla guerra, anche se ha fatto ingresso in Italia in modo irregolare ed è privo di documenti. Il richiedente dovrà motivare nella domanda le circostanze di persecuzione o danno grave che ne hanno motivato la fuga. Gli agenti di questa persecuzione o danno grave possono essere lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte del suo territorio o soggetti non statuali qualora lo Stato, o chi lo controlla, non vogliono fornire protezione alla vittima di persecuzione o danno grave.

Termini di presentazione della domanda

Non ci sono termini di tempo per la presentazione della domanda. La domanda può essere presentata anche dopo gli otto giorni cui sembra fare riferimento la procedura, quindi sempre.

Dove presentare la domanda di protezione internazionale

La domanda deve essere presentata presso la Polizia di frontiera o la Questura, che non necessariamente deve essere quella di frontiera, ma può essere quella nella quale il richiedente intende avere domicilio. La Questura rilascia un documento che certifica la richiesta e la data dell'appuntamento per la verbalizzazione. La domanda sarà verbalizzata dai funzionari di polizia utilizzando un modello, denominato C3, che contiene molte informazioni di carattere anagrafico e poche domande sulle cause che hanno spinto il richiedente ad allontanarsi dal proprio paese e chiedere protezione. E' consigliabile quindi, al momento della richiesta di asilo, consegnare agli atti una memoria scritta, nella propria lingua e/o con una traduzione. Per la redazione di questa memoria può essere utile rivolgersi ad un Comune o associazione che si occupi di tutela del diritto di asilo per ricevere un aiuto². Devono essere presentati documenti che comprovino quanto dichiarato, se disponibili (articoli di giornale, foto, documenti ufficiali quali denunce o referti medici, ecc.). La mancanza di prove non deve essere motivo di esclusione dall'accesso alla procedura.

¹ Aggiornamento al 5 ottobre 2011. <http://www.meltingpot.org/articolo12754.html>

² “Il Punto di Domande” è uno sportello dell'Ufficio Pastorale Migranti di Torino. Tale servizio gratuito per i richiedenti asilo si avvale di mediatrici che aiutano il richiedente sia nell'elaborazione della storia personale prima del passaggio in Commissione Territoriale sia nel dare supporto legale e burocratico-amministrativo, <http://www.migrantitorino.it/wp-content/uploads/2010/11/Volantino-per-sito.pdf>



“Rifugiati: percorsi didattici”

La domanda non può essere respinta dalla Questura.

Se lo straniero è in possesso di passaporto dovrà consegnarlo alla Polizia, con quattro foto, il domicilio eletto (dovrà consegnare quindi la dichiarazione di ospitalità e relativi documenti, contratto d'affitto o rogito e documento d'identità dell'ospitante) e sarà sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. In caso il richiedente non possieda il passaporto poiché era pericoloso per lui rivolgersi al proprio governo (situazione non insolita tra i richiedenti asilo) può essere utile produrre al momento della domanda un certificato anagrafico, la carta d'identità del proprio paese, che, se ai sensi della legge non possono sostituire il passaporto, possono costituire documenti anagrafici utili per accertare l'identità. Al momento della domanda è consigliabile fare richiesta di essere ascoltati personalmente dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente. Il richiedente ha l'obbligo, se convocato, di presentarsi in Commissione. Al momento della domanda il richiedente eleggerà un domicilio presso il quale saranno inviate tutte le comunicazioni o gli appuntamenti, pertanto è utile che sia aggiornato o che chi vi abita trasmetta tempestivamente le comunicazioni. Nei giorni immediatamente successivi alla domanda la Questura dovrebbe rilasciare un attestato nominativo, in attesa del permesso di soggiorno per richiesta asilo, che dovrebbe essere rilasciato entro 30 giorni. Il rilascio del permesso per richiesta asilo avviene qualora la Questura, dopo avere effettuato accertamenti, abbia verificato che l'Italia è il paese competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale e che non sussistono gli estremi per un trattenimento nei CIE o per l'accoglienza nei CARA. Il Prefetto stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica dove i richiedenti possono muoversi.

Documentazione aggiuntiva

E' comunque possibile, in ogni fase che precede l'audizione e in linea teorica anche dopo l'audizione prima che sia stata presa la decisione, presentare memoria integrativa, o prove di quanto raccontato, delle quali si sia entrati in possesso dopo la prima verbalizzazione. Nel caso di persone vittime di tortura un'importante documentazione che può essere fornita è quella medica, che dia un riscontro ed un resoconto delle violenze subite, meglio se realizzata da personale medico specializzato, secondo la traccia fornita dal Protocollo di Istanbul³, finalmente tradotto anche in lingua italiana.

E' sempre bene conservare copia di tutti i documenti che si depositano presso Questura, Prefettura e Commissione e i verbali rilasciati da queste autorità. Anche se a volte non viene fornita copia dei documenti/verbali è lecito richiederla.

Chi non può ottenere protezione

Non può essere riconosciuto rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria chi rientra nelle seguenti categorie:

- ▶ chi abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità;

³ http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/Protocollo_di_Istanbul_-_Italiano.pdf



“Rifugiati: percorsi didattici”

- ▶ chi abbia commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento e prima di esservi ammesso in qualità di rifugiato;
- ▶ chi si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. La precedente normativa precludeva l'accesso alla procedura a chi era stato condannato per i reati previsti dall'articolo 380, comma 1 e 2 del Codice di Procedura Penale⁴. La suddetta causa ostativa non è più in vigore. La valutazione sulla inammissibilità alla procedura rispetto ai reati e crimini gravi non può essere effettuata dalla Questura che riceve la domanda ma deve essere effettuata dalla Commissione territoriale competente. Se lo straniero è considerato un pericolo per la sicurezza e l'ordine dello Stato la sua domanda non sarà riconosciuta, ma dovrà comunque essere esaminata. Se lo straniero è già rifugiato in un altro paese firmatario della convenzione di Ginevra o ha reiterato la medesima domanda dopo aver ottenuto un diniego, la domanda sarà dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale competente ma deve comunque essere ricevuta dalla Questura. La domanda può essere, inoltre, rigettata per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto sulle qualifiche, o quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. Scompare, di fatto, la discrezionalità in precedenza in capo alle Questure, sulla ricevibilità della domanda.

Chi decide della domanda

L'autorità competente alla decisione in merito alla domanda di protezione internazionale è la **Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale**.⁵

Le Commissioni attualmente sono dieci. Si trovano a:

- 1) **Gorizia** - regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige;
 - 1.1) Sezione di Verona (Prefettura), D.M. 28.06.2011
- 2) **Milano** - regione Lombardia, D.M. 11.07.2011;
- 3) **Torino** - regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Emilia Romagna;
 - 3.1) Sezione di Bologna competente per la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Prato, D.M. 14.01.2010 – proroga con DM 10.02.2011;
 - 3.2) Sezione di Torino 16/01/2012 – sub Commissione
- 4) **Roma** - regioni Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria; *
 - 4.1) Sezione di Firenze Prefettura di Firenze, D.M. 12.08.2011
 - 4.2) Sezione di Roma, D.M. 14.10.2008- proroga con D.M. 10.02.2011
 - 4.3) Sezione di Roma II, D.M. 05.10.2011;
- 5) **Caserta** - regioni Campania, Molise, Abruzzo e Marche; (sezione non istituita)

⁴ <http://www.altalex.com/index.php?idnot=36802>

⁵ Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali. Ufficio Pianificazione, coordinamento e gestione delle risorse umane e strumentali. Distribuzione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle relative sezioni. (Situazione al 5/10/2011)



“Rifugiati: percorsi didattici”

- 6) **Foggia** - province di Foggia e Barletta-Andria-Trani; D.M. 14.10.2008 – proroga con D.M. 10.02.2011
- 7) **Bari** - province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto; D.M. 02.08.2011
- 8) **Crotone** - regioni Calabria e Basilicata; D.M. 14.10.2008 – proroga con D.M. 10.02.2011
- 9) **Trapani** - province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina ed Enna; D.M. 11.08.2011
- 10) **Siracusa** - province** di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta e Catania. D.M. 14.10.2008 – trasferita a Mineo con D.M. 26.04.2011

(*) Le province della Toscana, con D.M. attribuite alla competenza della C.T. di Roma, sono state assegnate, con provvedimento del Presidente della C.N., alla C.T. di Torino fino al 31.12.2011.

(**) Dal 14.10.2008 al 25.4.2011 una sezione di Siracusa aveva la competenza territoriale per i richiedenti ospitati nel C.A.R.A. Dal 26.4.2011 tale competenza è stata attribuita alla sezione di Mineo (CT).

La Commissione competente è quella del luogo nel quale la domanda è stata presentata, salvo il caso in cui sia disposto il trattenimento o l'accoglienza nei CARA, per il quale è competente la Commissione nella quale si trova il centro.

Quali sono gli esiti possibili dell'audizione presso la Commissione Territoriale

La Commissione Territoriale può riconoscere **una forma di protezione internazionale, asilo politico o protezione sussidiaria**, non riconoscere alcuna forma di protezione, rigettare la domanda per manifesta infondatezza, valutare la domanda inammissibile (qualora sia già stata esaminata da altro paese europeo), oppure, per motivi non riconducibili alla sicurezza della persona ma per gravi motivi umanitari, può chiedere alla Questura il rilascio di un permesso per protezione umanitaria (si noti che sono differenti dai Permessi di Soggiorno per motivi umanitari rilasciati fino al gennaio 2008, parificati alla protezione sussidiaria).

La normativa è molto precisa circa la definizione di:

- ▶ **atti di persecuzione e motivi di persecuzione** che, se riconosciuti, consentiranno al richiedente di avere riconosciuto lo **status di rifugiato**;
oppure di
- ▶ **danno grave**, che se riconosciuto, consente al richiedente di avere riconosciuta la **protezione sussidiaria**.

Entrambe le forme di protezione, a differenza di quanto accadeva con le precedenti disposizioni, sono degli status, quindi la revoca degli status può essere disposta solo dopo accertamento della situazione individuale e con una procedura specifica.

Lo status di rifugiato

Lo status di rifugiato è riconosciuto in presenza di atti di persecuzione per determinati motivi:

A. Atti di persecuzione

Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione come stabilito dalla Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

“Rifugiati: percorsi didattici”

- a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa;
- b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
- Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di:
- a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
- b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
- c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
- d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti considerati crimini di guerra o contro l'umanità;
- f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

B. Motivi di persecuzione

1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione devono essere riconducibili ai motivi di:

- a) "razza";
- b) "religione";
- c) "nazionalità";
- d) "particolare gruppo sociale";
- e) "opinione politica".

Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente posseda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

Il riconoscimento dello **status di rifugiato** consente:

- ▶ il rilascio di un **permesso di soggiorno** per asilo politico della durata di 5 anni;
- ▶ il rilascio del **titolo di viaggio per rifugiati** per potersi recare all'estero;
- ▶ il rilascio del **tesserino di rifugiato** che consente ulteriori rinnovi e pratiche;
- ▶ di fare richiesta di **cittadinanza** per naturalizzazione dopo soli **5 anni**;
- ▶ di ricongiungere la propria famiglia, o effettuare una coesione, in base ai requisiti previsti dalla legge, ma senza dimostrare alloggio e reddito, e con facilitazioni per quanto riguarda i documenti attestanti il legame familiare;
- ▶ accesso all'occupazione;
- ▶ accesso all'istruzione;
- ▶ assistenza sanitaria e sociale (invalidità civile, assegno di accompagnamento, assegno di maternità) a parità coi cittadini italiani.



“Rifugiati: percorsi didattici”

La protezione sussidiaria

La protezione sussidiaria è riconosciuta in presenza di danno grave ai danni della persona.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il riconoscimento della **protezione sussidiaria** consente:

- ▶ il rilascio di un **permesso di soggiorno** per protezione sussidiaria della durata di 3 anni;
- ▶ il rilascio del **titolo di viaggio** per chi non possa chiederlo alla propria ambasciata per potersi recare all'estero;
- ▶ di **ricongiungere la propria famiglia**, o effettuare una coesione, in base ai requisiti previsti dalla legge, ma con facilitazioni per quanto riguarda i documenti attestanti il legame familiare;
- ▶ accesso all'occupazione;
- ▶ accesso all'istruzione;
- ▶ assistenza sanitaria e sociale (invalidità civile, assegno di accompagnamento, assegno di maternità) a parità coi cittadini italiani.

Cosa accade dopo la presentazione della domanda?

1. Accoglienza nei CARA

In seguito alla presentazione della domanda di asilo la Questura ha facoltà di decidere in merito all'accoglienza o al trattenimento del richiedente. Il trattenimento nei Centri di identificazione e la procedura semplificata non sono più previsti dall'ordinamento che ora parla di accoglienza nei **CARA**, che è disposta:

- ▶ per verificare o determinare la sua nazionalità o identità qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi. L'“accoglienza” è limitata al tempo necessario per compiere gli accertamenti e comunque non può superare i 20 giorni;
- ▶ quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo. L'accoglienza è disposta per il tempo necessario all'esame della domanda e comunque per un tempo non superiore a 35 giorni;
- ▶ quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare. L'accoglienza è disposta per il tempo necessario all'esame della domanda e comunque per un tempo non superiore a 35 giorni. Nel caso in cui il richiedente sia accolto in un CARA gli sarà rilasciato non il permesso di soggiorno ma un attestato nominativo.



“Rifugiati: percorsi didattici”

Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso per richiesta asilo della durata di tre mesi.

2. Trattenimento nei CIE

Il richiedente sarà invece trattenuto nei CIE se:

- ▶ è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento;
 - ▶ ha commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità;
 - ▶ ha commesso un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati;
 - ▶ si è reso colpevole di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite;
 - ▶ è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
- Nel caso in cui il richiedente sia inviato a un CIE gli sarà rilasciato non il permesso di soggiorno ma un attestato nominativo. La normativa non fa riferimento a limiti per il trattenimento.

Qualora il trattenimento non venga disposto il richiedente, dopo le verifiche in merito allo Stato competente per l'esame della domanda ai sensi del Regolamento del Consiglio 343/2003 effettuate con il confronto delle impronte digitali attraverso il sistema EURODAC, riceve un attestato nominativo e poi il permesso di soggiorno per richiesta di asilo della durata di tre mesi e rinnovabile fino al termine della procedura. Con questo permesso si può chiedere l'attribuzione del codice fiscale e si deve effettuare l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Il richiedente ha diritto alle prestazioni sanitarie in esenzione alla compartecipazione alla spesa. Non può svolgere attività lavorativa. Dopo sei mesi dal rilascio del primo permesso, se la procedura non si è ancora conclusa deve essere rilasciato un permesso della durata di sei mesi che consente di svolgere attività lavorativa. Il richiedente potrà circolare nel luogo stabilito dal Prefetto.

3. Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati/SPRAR

Alle persone che non rientrano nei casi di accoglienza nei CARA o di trattenimento dovrebbe essere garantita l'accoglienza nel Sistema di Protezione. Infatti, il Decreto n. 140 del 30 maggio 2005 obbliga i paesi all'accoglienza dei richiedenti che si siano recati in Questura per la presentazione della domanda entro 8 giorni dall'ingresso. Il richiedente asilo deve fare richiesta di accoglienza al momento della presentazione della domanda, dichiarando di non essere in possesso di mezzi di sostentamento propri. Per chi abbia diritto all'accoglienza nello SPRAR ma non sia accolto nel sistema di protezione è possibile chiedere un contributo economico dallo Stato, facendo richiesta scritta all'Ufficio Stranieri della Questura che la inoltra alla Prefettura della provincia in cui vive.

“Casi Dublino”



“Rifugiati: percorsi didattici”

Qualora il richiedente rientri nei casi previsti dal Regolamento 343/2003 gli sarà rilasciato un permesso ‘Convenzione Dublino’, della durata di un mese, rinnovabile fino a che la procedura di accertamento e l’eventuale trasferimento non saranno completati.

Audizione del richiedente

L’audizione non è obbligatoria, ma il richiedente ha l’obbligo di presentarsi se convocato. La Commissione Territoriale può decidere anche senza intervistare la persona, qualora ritenga di avere elementi sufficienti per concedere la protezione internazionale. La Commissione comunica alla Questura la data dell’audizione e questa poi provvederà a comunicarla al richiedente presso il domicilio indicato sul permesso di soggiorno o presso il centro dove è trattenuto/accolto. È importante, e obbligatorio, aggiornare il domicilio al momento del rinnovo del permesso. Qualora il richiedente non si presenti senza aver richiesto il rinvio la domanda sarà esaminata in base alla documentazione inviata.

Quali sono i tempi ed i modi per l’esame della domanda?

L’esame della domanda tramite convocazione del richiedente dovrebbe avvenire entro 30 giorni dalla richiesta e la decisione dovrebbe essere presa nei tre giorni successivi. Nel caso in cui la domanda risulti palesemente fondata, o nel caso in cui la domanda sia presentata da una persona che rientra tra le categorie vulnerabili, o da un richiedente trattenuto, la domanda è esaminata in via prioritaria.

Riesame

In caso di esito negativo è possibile presentare istanza di riesame. La richiesta si può fare solo nel caso in cui ricorrano elementi nuovi o documenti prima non reperibili. Sebbene la normativa lo preveda esplicitamente solo per chi sia trattenuto è possibile comunque inviare richiesta di riesame alla Commissione che ha esaminato la domanda, qualora si ritenga che elementi importanti non siano stati esaminati o siano sopraggiunti in seguito. E’ necessario comunque fare ricorso per poter permanere in Italia.

Ricorso

Il ricorso si presenta presso il Tribunale ordinario. Il Tribunale competente è quello che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d’appello in cui ha sede la Commissione Territoriale.

Il ricorso sospende l’espulsione, ma le recenti modifiche normative prevedono numerose eccezioni:

- ▶ chi ha avuto il diniego in seguito all’audizione alla quale non si era presentato;
- ▶ il richiedente la cui domanda è stata rigettata per manifesta infondatezza;
- ▶ chi è stato inviato ai CARA perché irregolarmente presente o ai CIE.

Il ricorrente può chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento per gravi e fondati motivi.



“Rifugiati: percorsi didattici”

I termini per il ricorso previsti dalla legge sono **30 giorni**. In seguito al ricorso la legge dispone che sia rilasciato un **permesso per richiesta asilo**. **Per i richiedenti trattenuti in CIE o nei CARA i tempi per il ricorso sono fissati in 15 giorni**. Il ricorrente ha diritti, se sussistono i requisiti di reddito, al gratuito patrocinio a spese dello stato. Il reddito può essere autocertificato, senza ricorrere alla documentazione che di norma deve essere richiesta all'ambasciata del paese di origine. Il ricorso può essere fatto anche in caso di provvedimento di revoca dello status.

Contributo di prima assistenza

In caso di indisponibilità di posti in accoglienza sarà erogato, su richiesta, un contributo economico con importo stabilito dal Ministero dell'Interno.

Lavoro

Il richiedente asilo non può lavorare nei primi sei mesi di ingresso in Italia. Al secondo rinnovo ha diritto a un permesso per 6 mesi che rechi la dicitura esplicita che si tratta di permesso che consente l'attività lavorativa. Non è comunque convertibile in permesso per lavoro. Il rifugiato e il beneficiario di protezione umanitaria possono lavorare, possono iscriversi alle liste di collocamento e fare corsi di formazione. Nel caso della stipula di un contratto di lavoro non devono stipulare il contratto di soggiorno, come esplicitato dalla nota ministeriale del 25 ottobre 2005 di chiarimento alle competenze dello Sportello Unico.

Sanità

Il richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno e di codice fiscale ha l'obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, che gli dà diritto, quindi, al medico di base e alle prestazioni specialistiche, senza compartecipazione alla spesa, cioè in esenzione del ticket. Tuttavia in diversi Comuni della Regione Piemonte si riscontrano problemi nell'ottenere quest'ultima.⁶ Nella riunione del Tavolo rifugio del 13.01.2012 è emerso che, benché in alcuni rari casi l'esenzione E92 sia stata data anche a protocollo scaduto⁷, la tendenza è dare un'esenzione E02⁸ relativa ad uno stato di disoccupazione⁹, nella cui

⁶ Vedi schede 3.A.1 e 4.A.1.

⁷ Il protocollo in oggetto è scaduto il 31 gennaio 2010.

⁸ CODICE E02: Disoccupati (sono coloro che hanno perso una precedente occupazione) e loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo per l'anno precedente inferiore a 8.263,31 € fino a 11.362,05 € in presenza di un coniuge e con ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico

⁹ Si è disoccupato o inoccupato quando si è iscritti al centro per l'impiego e non si è al momento attivi nel mondo del lavoro.

Il disoccupato è colui che ha perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo; ha un reddito inferiore a 8000 € lordi annui, nel caso di lavoro dipendente (es: co.co.pro., contratto a tempo determinato o indeterminato, part-time o full-time, etc...); ha un reddito al di sotto dei 4800 € annui lordi, nel caso di lavoro autonomo; ha lavorato solo per 8 mesi (4 se hai fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di diploma universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti).

L'inoccupato è colui che non abbia mai svolto attività lavorativa, sia come dipendente che in forma autonoma o almeno che non è riconosciuto il lavoro in nero. L'inoccupato si dichiara disponibile a lavorare ed è in cerca di lavoro, oltre ad essere iscritto al centro per l'impiego.

L'esenzione Ticket spetta per legge ai disoccupati ed ai pensionati al minimo, nonché agli altri soggetti il cui reddito deve essere calcolato tenendo conto della consistenza del nucleo familiare, ma non ai inoccupati.



“Rifugiati: percorsi didattici”

definizione, però, fanno fatica a rientrare tanto i richiedenti asilo quanto i titolari di protezione internazionale.

Revoca e cessazione dello status

La decisione in merito alle procedure di revoca e cessazione degli status è attribuita alla Commissione Nazionale.

La **cessazione dello status di rifugiato** può essere disposta se lo straniero:

- ▶ si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
- ▶ avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata;
- ▶ abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza;
- ▶ si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;
- ▶ non possa più rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;
- ▶ se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato. Negli ultimi due casi, il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

La **revoca dello status di rifugiato** può essere disposta, su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, è accertato che:

- ▶ sussistono le condizioni per il diniego dello status sulla base dei presupposti o sulla base della pericolosità per la sicurezza dello Stato;
- ▶ il riconoscimento dello status di rifugiato è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

La **cessazione dello status di protezione sussidiaria** può essere disposta se le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non è più necessaria. Le mutate circostanze devono avere natura così significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia più esposta al rischio effettivo di



“Rifugiati: percorsi didattici”

danno grave di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

La **revoca dello status di protezione sussidiaria** può essere disposta se, successivamente al riconoscimento dello status, è accertato che:

- ▶ sussistono le cause di esclusione ostative all'accesso alla procedura;
- ▶ il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

In tutti questi casi l'interessato deve essere informato della procedura in corso e deve avere la possibilità di essere ascoltato in un colloquio personale.

Manuale sul gratuito patrocinio¹⁰

Il patrocinio a spese dello Stato in 15 punti¹¹.

Con queste informazioni ognuno potrà farsi un'idea della disciplina del patrocinio a spese dello Stato e capire se il suo caso specifico è escluso dalla legge. Per proporre la domanda correttamente e non incorrere in sanzioni è bene rivolgersi al proprio avvocato o, in mancanza, al consiglio dell'ordine degli avvocati della propria città.

- ▶ **La difesa è un diritto. Il diritto di difesa.**

Articolo 24 della Costituzione della Repubblica italiana.

"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".

- ▶ **Informazioni generali**

1. Che cos'è il patrocinio a spese dello Stato?

E' un istituto che permette di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico, senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali.

2. In quali giudizi è ammesso?

¹⁰ <http://www.meltingpot.org/articolo1116.html>

¹¹ Pubblicazione gratuita non protetta da copyright curata dall'associazione Giuristi Democratici <http://www.giuristidemocratici.it>; giuristidemocratici@yahoogroups.com

“Rifugiati: percorsi didattici”

Nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione. Nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l'assistenza del difensore o del consulente tecnico. L'ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

3. Davanti a quali giudici?

Innanzi ai tribunali, alle corti d'appello, alla corte di cassazione, ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza, ai tribunali amministrativi regionali, al consiglio di Stato, alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alla corte dei conti.

► Condizioni soggettive

4. Chi ne ha diritto?

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi si trova nelle seguenti condizioni:

a. Reddito.

Chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo. Se l'interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare **10.628,16. euro** (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni). Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell'ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall'Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d'accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Se l'interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Al contrario, si considera solo il reddito dell'interessato, se egli è in causa contro i familiari. Nel giudizio penale: il limite di reddito è aumentato di **1.032,91 euro** per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare 10.628,16. + 1.032,91 euro; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare 10.628,16. + 1.032,91 + 1.032,91 euro, ecc.

b. Cittadinanza.

Nei giudizi penali: chi è cittadino italiano o cittadino straniero, anche minorenne, o apolide residente in Italia. Negli altri giudizi: chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.

c. Posizione processuale.

Nei giudizi penali: chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Negli altri giudizi: chi è parte nel processo, o intende adire il giudice, e non sia già stata condannata nel



“Rifugiati: percorsi didattici”

precedente grado del giudizio (nel quale era stata ammessa al patrocinio), salvo l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

d. Esclusioni.

Non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali: chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale e chi è difeso da più di un avvocato; negli altri giudizi: chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti.

► **Domanda di ammissione**

5. Chi può sottoscrivere la domanda?

Esclusivamente l'interessato, a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.

6. Chi può presentare la domanda?

L'interessato, o il difensore, anche con raccomandata postale.

7. Quando si presenta la domanda?

Prima dell'inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono dalla domanda.

8. A chi si presenta la domanda?

Nei giudizi penali: alla cancelleria del giudice, oppure al giudice in udienza; al direttore del carcere, se l'interessato è detenuto o all'ufficiale di polizia giudiziaria, quando l'interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura. Nel giudizio civile al Consiglio dell'ordine degli Avvocati, in quello amministrativo al T.A.R.

9. Come si scrive la domanda?

La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'indicazione del processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi. Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale. Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda. La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all'estero. La domanda deve essere firmata dall'interessato e la firma deve essere autenticata dall'avvocato o dal funzionario dell'ufficio che la riceve. Nei giudizi extrapenali: si devono anche



“Rifugiati: percorsi didattici”

descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere.

10. Quali documenti devono allegarsi alla domanda?

Nessuno per i cittadini italiani, che possono autocertificare l'esistenza dei requisiti di legge. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d'origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all'autocertificazione qualora si provi l'impossibilità di documentarlo. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare. Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il consiglio dell'ordine possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.

11. In quanto tempo viene decisa l'ammissione?

Nei processi penali: immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza, o entro dieci giorni dal momento della presentazione, negli altri casi. Il ritardo nella decisione comporta la nullità assoluta degli atti successivi. Negli altri giudizi: entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza.

► **Scelta del difensore**

12. Come si sceglie il difensore?

Si può nominare un solo difensore che deve essere iscritto all'albo degli avvocati della regione in cui si tiene il processo e in uno speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, che si può consultare presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

► **Spese**

13. Cosa si deve pagare?

Nulla. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato e non si deve pagare l'avvocato, né il consulente tecnico. L'avvocato e i consulenti che chiedono l'anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.

14. Cosa succede se si è ammessi per errore?

Si devono pagare tutte le spese, anche quelle anticipate dallo Stato.

► **Sanzioni**

15. Cosa succede se si dichiara il falso?

Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento. Le dichiarazioni false od omissive e la



“Rifugiati: percorsi didattici”

mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato.

"Vivere in Piemonte": Guida ai servizi per i cittadini stranieri 12

La guida "Vivere in Piemonte" è realizzata dalla Direzione Politiche Sociali nell'ambito dell'accordo di Programma con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'individuazione di buone prassi per l'integrazione sociale degli immigrati extracomunitari. "Vivere in Piemonte" è il frutto del lavoro di un gruppo formato da tecnici e operatori, coordinato dalla Direzione Politiche Sociali: grazie alla collaborazione di INPS, Coldiretti, Centro Interlinguistico Università di Torino, Osservatorio dell'Immigrazione, ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione), Assessorato regionale alla Sanità, Ufficio Stranieri del Comune di Torino e Assessorato al Lavoro e Formazione della Provincia di Torino, sono state affrontate diverse tematiche, pensando al percorso ideale che un cittadino straniero deve compiere dal momento del suo ingresso in Italia all'acquisizione della cittadinanza. Nel corso della sua realizzazione la guida si è arricchita sempre di più, toccando tutti gli aspetti relativi al tema dell'immigrazione e diventando un utile mezzo di informazione e di aiuto nell'accesso ai servizi per i cittadini stranieri, oltre che un importante strumento di lavoro e di conoscenza per le istituzioni, chiamate ad affrontare sempre più spesso le tematiche dell'integrazione, e per molti operatori.

Tra i principali argomenti trattati, vengono fornite informazioni dettagliate su ingresso e soggiorno, sull'accesso ai servizi socio-sanitari, sul lavoro e sulla previdenza sociale, sulla scuola, sulla famiglia e sulla cittadinanza e tutela giurisdizionale. La guida è stata realizzata nelle nove lingue, presenti maggiormente sul territorio regionale (*albanese, arabo, cinese, francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, romeno*), e sarà distribuita a livello provinciale.

Elenco delle sedi provinciali dove chiedere la pubblicazione "vivere in Piemonte":

- ▶ Provincia di Alessandria referente: Gigi Poggio tel. 0131/304008;
- ▶ Provincia di Asti (urp) referente: Businaro Marzia tel. 0141/324551;
- ▶ Provincia di Biella referente: Gabriele Boretti tel. 015/8480714;
- ▶ Provincia di Cuneo referente: E. Bottasso, S.Odasso tel. 0171/445867 - 0171/445892;
- ▶ Provincia di Novara referente: Marzia Albini tel. 0321/378419;

¹² Tratto da Cestim. <http://www.meltingpot.org/articolo3724.html>



“Rifugiati: percorsi didattici”

- ▶ Provincia di Verbania referente: Mario Brignone tel. 0323/4950265;
- ▶ Provincia di Vercelli referente: Mirosa Mezzano tel. 0161/590336;
- ▶ Provincia di Torino referente Roberta Ricucci tel. 011/8613337.